

Bruxelles, 19 aprile 2002

## **La Commissione avvia un procedimento sul presunto cartello tra Christie's e Sotheby's**

***La Commissione europea ha inviato oggi a Christie's e Sotheby's una "comunicazione degli addebiti", in cui illustra le proprie conclusioni preliminari, secondo le quali le due principali case d'asta d'arte del mondo hanno violato le norme comunitarie sulla concorrenza con pratiche collusive per fissare commissioni e condizioni commerciali. La comunicazione si basa sugli elementi di prova di cui dispone la Commissione. L'invio della comunicazione degli addebiti è una fase procedurale nei procedimenti comunitari antitrust che non pregiudica i risultati delle indagini, in quanto le parti hanno il diritto di rispondere alle obiezioni avanzate dalla Commissione, hanno accesso al fascicolo e possono richiedere un'audizione formale.***

Con un documento di 50 pagine indirizzato a Christie's International plc e Sotheby's Holdings, Inc, la Commissione ha informato le due imprese che, in base agli elementi di prova in suo possesso, ritiene che esse abbiano concluso nel 1993 un accordo di cartello contrario alla concorrenza. Secondo i risultati preliminari della Commissione, l'accordo riguardava le vendite all'asta effettuate tra il 1993 e l'inizio del 2000, quando le parti sembrano aver ripreso la propria libertà di fissare i prezzi in maniera indipendente.

Lo scopo del cartello era ridurre l'intensa concorrenza che si era sviluppata tra le due principali case d'asta negli anni ottanta e all'inizio degli anni novanta. L'aspetto più importante dell'accordo era l'aumento della commissione pagata dai venditori all'asta (la cosiddetta commissione del venditore). L'accordo collusivo riguardava tuttavia numerose altre condizioni commerciali, quali gli anticipi versati ai venditori, le garanzie date per i risultati dell'asta, le condizioni di pagamento.

Nel mercato delle case d'asta, a parte la commissione del venditore, le commissioni vengono pagate anche dai compratori (premio del compratore). Le case d'asta possono competere anche attraverso una serie di altri meccanismi quali il versamento di anticipi sui pagamenti e la concessione di garanzie ai venditori sul prezzo minimo da raggiungere durante l'asta.

Secondo la comunicazione degli addebiti, le informazioni di cui dispone la Commissione indicano che il comportamento collusivo si è originato al livello dirigenziale più alto delle due imprese: i due massimi dirigenti dell'epoca, Alfred Taubman per Sotheby's e Anthony Tennant per Christie's, hanno avviato discussioni segrete nel 1993 incontrandosi presso le rispettive abitazioni private a Londra o a New York. Questi primi incontri ad alto livello sono stati seguiti da incontri e contatti regolari tra i dirigenti (CEO) delle due imprese.

Le indagini della Commissione sono iniziate nel gennaio 2000, quando Christie's si è rivolta al Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e alla Commissione europea presentando delle prove del cartello concluso tra la propria impresa e Sotheby's e richiedendo i benefici previsti dalle due giurisdizioni per coloro che collaborano alle inchieste. Le prove erano rappresentate per lo più da documenti che Christopher Davidge, ex CEO di Christie's, aveva raccolto sui contatti tra le due case d'asta.

Anche Sotheby's ha in seguito richiesto i benefici previsti per coloro che collaborano alle inchieste in Europa. Le due case d'asta stanno collaborando nell'ambito dell'inchiesta della Commissione.

## **Duopolio**

Christie's e Sotheby's sono i principali operatori mondiali su un mercato che può essere considerato un duopolio, poiché le loro quote corrispondono complessivamente a circa il 90% del mercato.

Christie's, fondata nel 1766, ha sede principale a Londra, ma dal 1998 è una controllata dell'impresa francese Artémis SA.

Anche Sotheby's è stata fondata nel XVIII secolo, ma è poi divenuta un'impresa quotata sia alla borsa di New York che a quella di Londra; la sede principale si trova a New York. L'azionista di maggioranza è l'imprenditore statunitense A. Alfred Taubman, che ne era anche il presidente durante l'intero periodo della presunta attività del cartello.

## **Procedura**

La comunicazione degli addebiti è una fase del procedimento a norma dell'articolo 81 del trattato UE, che vieta gli accordi tra imprese ed altre pratiche commerciali dannose. Essa non pregiudica i risultati delle indagini, in quanto le imprese hanno il diritto di rispondere alle obiezioni avanzate dalla Commissione, hanno accesso al fascicolo e possono richiedere un'audizione formale.

Le imprese dispongono di sei settimane per rispondere per iscritto alle obiezioni sollevate dalla Commissione.

Non esiste una scadenza fissa per concludere le indagini in materia di antitrust: la loro durata dipende in ampia misura dalla complessità dei singoli casi, dall'esercizio del diritto di difesa delle parti e dalla necessità di rispettare le procedure di consultazione interna ed altre della Commissione.

Nel 1996 la Commissione ha adottato norme che concedono un'immunità totale o parziale dalle ammende alle imprese che svelano o forniscono informazioni significative su accordi per la fissazione dei prezzi, la ripartizione del mercato o altri comportamenti contrari alla concorrenza. Tali norme sono state aggiornate nel febbraio 2002 (vedasi [IP/02/247](#))